

Oggetto: Contenzioso Venuti Giovanni/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Alessandra Pipitò

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 655/19 tra le parti Venuti Giovanni/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1439/23 del 27/12/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 1.680,00 oltre interessi e rivalutazione per € 474,77, oltre al rimborso del 70% delle spese di CTU per € 298,69 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 985,50,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 1.159,05 da distrarsi all'avv. Alessandra Pipitò, come da conteggio inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 3.612,51;

VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;


RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 3.612,51 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1439/23 del 27/12/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 2.453,46 in favore di Venuti Giovanni nato a Messina il 27/08/64 c.f. VNTGNN64M27F158F tramite bonifico sul c/c IBAN IT16J 06230 16503 000015 098515 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.159,05 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Alessandra Pipitò nata a Messina il 13/01/73 c.f. PPTLSN73A53F158A tramite bonifico sul c/c IBAN IT33Y 03069 16520 100000 013220 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina, dott. Anna Aricò ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al nr. 655/2019 Reg. Gen. Aff. Cont. promossa

DA

VENUTI GIOVANNI, cod. fisc. VNTGNN64M27F158F, nato a Messina il 27/08/1964 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Alessandra Pipitò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Messina, Via E. Pancaldo ang. Viale Bocchetta is. 374

ATTORE

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo rappresentato e difeso, giusta procura spillata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Eliana Vinci, elettivamente domiciliato in Messina, Via N. Bixio, 89 presso lo studio dell'Avv. Alberto Vermiglio

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore ad negotia Dott. Dario Spertini, elettivamente domiciliata in 98123 Messina, Via Centonze, 152, presso lo studio "Tomeucci & Associati Studio Legale" rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tomeucci, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

OTERI ROSARIA, cod. fisc. TRORSR75L46F158G, nata a Messina il 06/07/1975, **OTERI TANIA**, cod. fisc. TROTNA72C64F158T, nata a Messina il 24/03/1972, nella qualità di eredi di Oteri Stefano, **LUCA' ANTONIA**, cod. fisc. LCUNTN50P55F158V nata a Messina il 15/09/1950, in proprio e nella qualità di erede di Oteri Stefano, elettivamente domiciliate in Messina, Via Del Vespro, 75 presso lo studio dell'Avv. Letterio Cammaroto che le rappresenta e difende, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTI

ALLIANZ S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
con sede legale in 34123 - Trieste, Largo Ugo Irneri, 1
CHIAMATA IN CAUSA - CONTUMACE

Oggetto: Risarcimento danni.

Conclusioni: come da atti e verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti sopra elencati,
Venuti Giovanni, dopo aver premesso:

- che, in data 14/04/2016, alle ore 12,10 circa, Venuti Andrea, alla guida del motociclo Suzuki, tg. BK 16082, di proprietà di esso istante, percorreva l'autostrada A/20, con direzione di marcia Palermo-Messina, allorquando, giunto all'interno della galleria Spadalara, in un tratto di strada curvilineo ad andamento sinistrorso, incappava in una serie di pozzanghere di acqua e fango ristagnata sulla sede viabile, perdeva l'equilibrio ed insieme alla moto rovinava sul manto stradale;

- che il motociclo si posizionava, in stato di quiete, riverso sulla carreggiata ed in tale posizione veniva successivamente travolto dalla Toyota Yaris tg. CJ364ZC, sopraggiungente da tergo, di proprietà di Lucà Antonia e condotta da Oteri Stefano, e proiettato sulla banchina di destra;

- che sul posto intervenivano gli Agenti della Polizia di Stato che redigevano rapporto che produceva in allegato;

- che, veniva inoltrata richiesta risarcitoria al Consorzio Autostrade Siciliane, all'Allianz, all'Unipol Ass.ni, ma nessuno provvedeva al chiesto risarcimento in base alle rispettive responsabilità;

pertanto, instaurava il presente giudizio al fine di sentire *“1) Ritenere e dichiarare che la responsabilità dell'evento per cui è causa, è imputabile al Consorzio per le Autostrade Siciliane e/o al conducente del veicolo sopraggiungente che ha travolto il motociclo riverso sulla sede stradale, in solido o nella misura in cui il Giudice riterrà che entrambi abbiano concorso alla determinazione dei danni occorsi al mezzo del Sig. Venuti Giovanni. 2) Conseguentemente condannare i convenuti, in solido e/o in*

provato alla luce del rapporto prodotto in atti, N. 10 258 del 14/04/2016, redatto dagli Agenti della Sezione Polizia Stradale di Messina, intervenuti tempestivamente sul luogo dell'evento, che lo hanno confermato in giudizio e che provenendo da pubblici ufficiali è atto pubblico e, come tale, fa fede, fino a querela di falso, dei fatti che sono caduti sotto la percezione diretta degli stessi e vengono in esso riferiti.

Nello stesso viene attestato che in data 14/04/2016 gli Agenti ivi indicati sono intervenuti sulla A/20 PA-ME Galleria Spadalara ed hanno accertato in un tratto di autostrada *“Curvilineo - Sinistrorso ad ampio raggio pianeggiante - Galleria”* la *“Presenza di infiltrazioni di acqua dalla volta della galleria con presenza di fango margine destro Km 7+760 e N° 3 pozzanghere d'acqua da infiltrazione al Km 7+850 - 7+800 - 7+780 le prime due sulla mezzeria e l'ultima in corsia di sorpasso”* e hanno rinvenuto *“All'interno della Galleria Spadalara carreggiata PA-ME...un motociclo Suzuki 600 di colore bleu coricato sul fianco sinistro con la parte anteriore rivolta in senso opposto al senso di marcia adagiato sulla banchina margine destro...più avanti in corsia di marcia ...era ferma...un'autovettura Toyota Yaris con la parte anteriore danneggiata rivolta verso il normale senso di marcia...Si rilevavano tracce e punti d'urto e d'impatto del motociclo sul margine sinistro...”* hanno attestato che *“sul posto era presente il conducente dell'autovettura che riferiva di aver travolto il motociclo che si trovava adagiato in corsia di marcia da precedente sinistro autonomo senza che lo stesso fosse segnalato da alcuno..”* hanno accertato che il motoveicolo Suzuki tg. BK 16082, di proprietà di Venuti Giovanni presentava quali danni *“Distacco targa posteriore - Serbatoio fortemente deformato - Faro ant. Staccato - Manubrio distrutto - Carter motore spaccato con perdita liquido oleoso - Parte post. Fortemente danneggiata con rottura gruppo ottico - Telaio moto fortemente danneggiato.”*

Quindi, a seguito degli accertamenti e dei rilievi effettuati, gli stessi hanno ricostruito la dinamica del sinistro nel senso che *“Giorno 14/4/2026 alle ore 12,00 circa il Sig. Venuti Andrea quale conducente del veicolo “A” Motociclo Suzuki Bandit 600, percorreva la tangenziale A/20 carreggiata PA-ME, giunto all'interno della galleria Spadalara tratto di strada curvilineo ad andamento sinistrorso, lo stesso perdeva il controllo del motociclo che dopo aver urtato contro la banchina e il muro della galleria margine sinistro al km. 7+750 finiva coricato sulla carreggiata in corsia di marcia presumibilmente al km 7+700.....dopo qualche minuto sopraggiungeva il veicolo “ B” autovettura Toyota Yaris che non si avvedeva del primo veicolo colpendolo così in pieno con la parte frontale. Dopo tale urto il motociclo veniva scagliato più avanti sulla banchina di destra al km 7+654 dove veniva rinvenuto dalla pattuglia mentre il veicolo “B” si fermava ancora più avanti”* con l'osservazione *“..appaiono determinanti nella dinamica del sinistro l'eccessiva usura dello pneumatico posteriore del motociclo e la presenza nel luogo del sinistro di diverse pozzanghere d'acqua infiltrate dalla volta della galleria ...”*

Dal quadro probatorio sopra delineato è dato trarre l'avvenuta dimostrazione sia del verificarsi dell'evento produttivo di danni al mezzo di proprietà dell'attore sia del suo verificarsi anche come conseguenza della particolare condizione, potenzialmente lesiva, assunta dalla cosa in custodia nella fattispecie dal tratto autostradale in questione per la situazione di pericolo connessa alla presenza, come accertata dagli Agenti di Polizia Stradale, sul piano viabile *“...di fango margine destro Km 7+760 e N° 3 pozzanghere d'acqua da infiltrazione al Km 7+850 - 7+800 - 7+780 le prime due sulla mezzeria e l'ultima in corsia di sorpasso”* pericolose per gli utenti in transito.

Alla luce delle riferite circostanze è fuori dubbio che, nell'incidente per cui è causa, si configuri, innanzitutto, una responsabilità del convenuto CAS, quale gestore e custode dell'autostrada, a norma dell'art. 2051 c.c.,

avendo lo stesso il preciso obbligo di curarne la manutenzione con controlli diretti ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo e, quindi, ad evitare danni ingiusti ai terzi.

Difatti la giurisprudenza della Suprema Corte (fra le altre Cass. Civ. 3651/2006 richiamata da Cass. Civ. 2308/2007 in tal senso anche Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-01-2013, n. 783 e Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-03-2015, n. 6245) ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione, da parte del concessionario, dell'autostrada, per sua natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad esso deriva dai poteri effettivi di disponibilità e di controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico il concessionario si liberi dando la prova del fortuito, consistente non solo nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia - ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo - bensì anche nella dimostrazione di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del *neminem laedere*, di modo che il sinistro appaia verificato prima che lo stesso, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse eliminare o adeguatamente segnalare la situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere e, quindi, per un fatto non ascrivibile a sua colpa.

Nella fattispecie l'espletata istruttoria ha acclarato la presenza della situazione di pericolo sulla carreggiata mentre il custode, presunto responsabile del bene in questione, non ha fornito alcuna prova atta a dimostrare di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa, in parti-

colare la sua assoluta impossibilità ad intervenire in tempo utile per eliminare le suddette insidie a causa dell'immediatezza del sinistro rispetto al loro formarsi.

Nè tantomeno ha dato prova della ricorrenza nella fattispecie del caso fortuito inteso come evento che "praevideri non potest".

Ora è pur vero che, nella fattispecie, si configura anche una condotta negligente, del conducente del veicolo attoreo che, come pur accertato dagli Agenti di Polizia Stradale che lo hanno anche contravvenzionato per le contestate violazioni al c.d.s., si è posto alla guida del motociclo di proprietà del padre, innanzitutto senza essere in possesso della necessaria patente di guida della corrispondente categoria ed inoltre per avere circolato con lo *"pneumatico posteriore usurato oltre il limite consentito, privo di battistrada"* circostanza quest'ultima che come indicato dal CTU non assicurava al motociclo un grado di sicurezza adeguato alla circolazione stradale.

Ma come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 37059/2022) in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento, e nel caso specifico della caduta del motociclista in corrispondenza di pozzanghere di acqua mista a fango presenti su una strada a percorrenza veloce qual'è l'autostrada, non può sostenersi che la stessa sia imprevedibile ed imprevenibile, per cui l'accertamento di una condotta colposa del motociclista, come ritenuta nel caso che ci occupa per le suesposte ragioni, non è idoneo ad interrompere il nesso causale, che è insito nel fatto stesso che la

caduta è stata originata dalla prevedibile e prevenibile interazione fra la condizione pericolosa del tratto autostradale in questione e l'agire umano. E' configurabile invece nella fattispecie un concorso di comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene che, per il principio di auto responsabilità in forza del quale tutti i soggetti sono gravati da un onere di particolare attenzione nell'uso ordinario del bene di cui si servono per salvaguardare la propria incolumità, sussiste quando egli ha usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, per cui tale condotta, in base al principio generale di cui all'art. 1227 c.c., esclude o può diminuire la responsabilità del custode se è idoneo ad interrompere il nesso causale ovvero quando integra una condotta causalmente concorrente nel processo eziologico.

Nel caso in esame, si ritiene, che il danneggiato circolando con lo "*pneumatico posteriore usurato oltre il limite consentito, privo di battistrada*" quindi senza adeguato grado di sicurezza alla circolazione, con le conseguenze che ne sono derivate come meglio descritte nell'espletata CtU che appare motivata ed immune da vizi logici e tecnico-scientifici, e che, quindi, in quanto tale, viene fatta propria da questo Giudice intendendola qui integralmente richiamata e trascritta, abbia solo contribuito nella verifica del danno nella misura ritenuta congrua del 30%.

Mentre ad avviso di questo Giudicante nessuna responsabilità è ravvisabile in capo al conducente il veicolo sopraggiungente Toyota Yaris tg. CJ364ZC, atteso che l'art. 149 c.d.s., la cui violazione parte attrice vorrebbe addebitare allo stesso, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (fra le altre Cass. Civ. nr. 17206/2015) non si applica nel caso di veicolo fermo sulla carreggiata per cause diverse dalla circolazione atteso che la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art. 149 c.d.s., non concerne il caso del tamponamento del veicolo che, per una situazione anomala, avulsa dalle esigenze del traffico, costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale anda-

mento della circolazione stradale, come si è verificato nel caso in esame anche in considerazione delle condizioni di tempo e di luogo del sinistro che, come accertato dalla Polizia Stradale, si verificava in un tratto autostradale all'interno di una galleria con illuminazione artificiale molto scarsa, curvilineo ad andamento sinistrorso, in cui il conducente della Toyota, che, come accertato dal nominato CTU, procedeva ad una andatura pienamente rispettosa dei limiti di velocità sussistenti il loco, si trovava di fronte ad un ingombro fisso ovvero il motociclo per terra sulla carreggiata, circostanza che esula dalle situazioni normalmente prevedibili come conseguenza della circolazione.

In ordine al quantum debeatur, si osserva che il veicolo attoreo, ha subito, a seguito dell'occorso, danni tali da renderne antieconomica la riparazione, atteso che a fronte al valore di mercato del mezzo, immatricolato negli anni 2000-2002, indicato dal CTU come oscillante, nell'anno 2016, tra € 1.800 - € 3.000,00, con un valore medio di € 2.400,00, i danni da incidenti autonomo, come accertati dal CTU, ammontano già ad € 2.752,15, oltre Iva, e nel complessivo ad € 5.221,06 oltre Iva, tant'è che come indicato al CTU, il motociclo, dopo poco tempo il sinistro è stato rottamato.

Orbene l'antieconomicità delle riparazioni del veicolo comporta il risarcimento del danno per differenza di valori tenendo conto del valore di mercato del veicolo all'epoca del sinistro - che, nella fattispecie viene indicato dal CTU, prendendo un valore di riferimento medio, in € 2.400,00, aumentato delle spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di un nuovo veicolo, detratto il valore presumibile del relitto medesimo, pertanto, operando, in via equitativa, una sorta di compensazione fra le spese di demolizione del relitto e di immatricolazione di un nuovo veicolo e il valore presumibile del relitto medesimo, il danno al mezzo da risarcire all'attore si determina, con valutazione equitativa in € 2.400,00, da ridursi del 30%, in ragione dell'accertato concorso di colpa del conducente del

veicolo attoreo nella causazione del danno, e pervenendosi, così, alla somma di € 1.680,00.

La somma di € 1.680,00, che si liquida a titolo di risarcimento dei danni subiti dal veicolo attoreo, va, poi, trattandosi di debito di valore, maggiorata della richiesta rivalutazione monetaria, in base agli indici Istat del costo della vita, dalla data dell'evento (14/04/2016) alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché, stante il ritardo nel pagamento, degli interessi legali, sulla predetta somma, di anno in anno rivalutata, dalla suindicata data al saldo in ossequio ai criteri direttivi di cui alla nota sentenza Cass. Civ. Sez. Un. n.1712/1995 (conforme Cass.Civ. n.7692/2001; Cass.Civ. n. 1228/2003).

Le spese di CTU che si liquidano, come da separato decreto, in € 30,00 per spese ed € 381,44 per onorario, oltre Cp come per legge, vengono posti a carico definitivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella misura del 70% e di Venuti Giovanni nella misura del 30%.

Il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, va, infine, condannato, al pagamento, in favore dell'attore, nella misura del 70%, delle spese di giudizio che, già ridotte del 30% si liquidano, con applicazione del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, scaglione di riferimento da € 1.100,01 ad € 5.200,00, valori medi di liquidazione per le varie fasi del giudizio, nell'importo di € 100,00 per spese ed € 885,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatorio Avv. A. Pipitò.

Le ragioni della decisione nonché l'astratta controvertibilità della controversia in esame, inducono, invece, a compensare interamente le spese di giudizio tra l'attore e gli altri convenuti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. 655/2019 R.G.A.C., promossa da Venuti Giovanni contro Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rapp.te p.t., UnipolSai Ass.ni Spa, in persona del legale rapp.te p.t., Oteri Rosaria n.q., Oteri Tania n.q., Lucà Antonia in proprio e n.q., con la chiamata in causa di Allianz Spa, in persona del legale rapp.te p.t., disattesa ogni diversa istanza, difesa ed eccezione così provvede:

- dichiara il Consorzio per le Autostrade Siciliane in persona del legale rapp.te p.t., responsabile dell'evento dannoso per cui è causa nella misura del 70%, ritiene una corresponsabilità dell'attore nella misura del 30%, nessuna responsabilità ravvisa in capo al conducente del veicolo di proprietà di Lucà Antonia;
- accoglie, per quel che di ragione, la domanda proposta dall'attore nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane, e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.680,00, oltre rivalutazione ed interessi come specificato in motivazione;
- pone le spese di CTU che si liquidano, come da separato decreto, in € 30,00 per spese ed € 381,44 per onorario, oltre Cp come per legge, a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane nella misura del 70%, e a carico dell'attore nella misura del 30%;
- condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che liquida, in € 100,00 per spese ed € 885,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore anticipatario Avv. A. Pipitò.
- compensa le spese del giudizio fra le altre parti in causa.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c.

Così deciso in Messina, li 27/12/2023

Il Giudice di Pace
(dott. Anna Aricò)

AVV. ALESSANDRA PIPITO'

V.LE BOCCHETTA IS 374

☎ 347.3233307 – 📠/📞 090.364162

Messina, li 29.01.2024

Gent.ma avv. Eliana Vinci

oggetto: Venuti Giovanni/CAS sentenza GP di Messina nrg 655/19

Faccio seguito alla precedente corrispondenza e comunico di seguito le somme spettanti in base alla sentenza di cui alla causa in oggetto, salvo errori e/o omissioni:

Per il sig. Venuti Giovanni

VOCE 1

CTU liquidata	€ 381,44 +
cp	€ 15,26 +
spese	€ <u>30,00 =</u>
totale	€ 426,70
70% a carico del CAS	€ 298,69

VOCE 2

danno al mezzo liquidato già al 70%	€ 1.680,00 +
rivalutazione monetaria ed interessi legali da 14.04.16 a 31.12.23	€ <u>474,77 =</u>
totale	€ 2.154,77

In totale è dovuta la voce 1 + la voce 2 per un totale di € 2.453,46

al codice iban: IT16J0623016503000015098515 su banca Credit Agricole, intestato a Venuti Giovanni

Per l'avv. Alessandra Pipitò

competenze liquidate	€ 885,50 +
spese generali 15% x 885,50	€ 132,82 +
cpa 4% 1.018,32	€ 40,73 +
spese liquidate	€ <u>100,00 =</u>
Totale	€ 1.159,05

al codice iban: IT33Y0306916520100000013220 su banca Intesa San Paolo intestato ad Alessandra Pipitò

in attesa di riscontro e della comunicazione dell'avvenuto pagamento tempestivamente in modo da emettere la fattura nei termini, porgo cordiali saluti

Alessandra Pipitò

